N. R.G. 14230/2025

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 14230 del Ruolo Generale per l'anno 2025

TRA

[redacted], con le avv.te [redacted] e [redacted].

ATTRICE

E

[redacted] **s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.**, con gli avv.ti [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted].

CONVENUTA

E

Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Milano, in persona della dott.ssa [redacted], con l'avv. [redacted].

INTERVENUTA

CONCLUSIONI:

come in atti.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso la parte attrice ha chiesto, in contraddittorio con la convenuta in epigrafe:

"*CONCLUSIONI*

1. Previo accertamento della discriminatorietà dei comportamenti tenuti dalla parte convenuta nei confronti della sig.ra [redacted]*, così come descritti in narrativa e/o risultanti all'esito dell'istruttoria, poiché considerati nel loro complesso ma anche singolarmente, hanno violato le previsioni di cui al D. Lgs. 198/2006, D. Lgs. 151/01, art. 15 L. 300/70 e degli artt. 4, 35, 37, 41Cost, nonché degli artt. 1218 e 2043 cc, artt. 1175, 1375 cc. e art. 2087 cc. e/o 2049 cc e;*

2. accertare e dichiarare che i comportamenti di cui al punto 1) che precede, subiti dalla ricorrente e integranti la fattispecie di discriminazione di genere, considerati nel loro complesso ma anche singolarmente, hanno arrecato danno al bene dignità della persona della ricorrente violando il diritto della ricorrente a non essere discriminata e conseguentemente;

3. condannare [redacted] *Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del relativo danno non patrimoniale da discriminazione da liquidarsi in via equitativa, comunque in misura tale da ristorare la lavoratrice e*

rappresentare mezzo effettivo, proporzionato, adeguato e dissuasivo per la convenuta dal porre in essere in futuro ed ulteriormente simili comportamenti, suggerendosi a tal fine l'importo di € 29.726,52 o quella somma minore o maggiore comunque ritenuta di giustizia.

4. Con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal dovuto al saldo effettivo ed interessi legali sul capitale così rivalutato per lo stesso periodo.

5. Con vittoria di spese, diritti e onorari compreso spese generali (15%) ex DM 55/2015 da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari".

Costituitasi con memoria difensiva, la società convenuta ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.

Con memoria difensiva, è intervenuta in adesione ex art. 419 c.p.c. la Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Milano chiedendo l'accoglimento delle domande attoree.

***

1. Con il presente ricorso l'attrice, premesso di aver lavorato alle dipendenze della convenuta per 17 mesi, decorrenti dal 28.10.2022 al 31.3.2024, in forza di due contratti di lavoro per somministrazione a termine (e relative proroghe), ha riferito che:

- il 13.3.2024 aveva comunicato il proprio stato di gravidanza il 13.3.2024;
- dopo tale comunicazione, l'utilizzatrice [redacted] s.r.l. non aveva rinnovato il contratto di lavoro e il rapporto era venuto a cessare alla scadenza del 31.3.2024;
- a seguito di ciò, la convenuta non le ha più proposto contratti di lavoro, anche presso utilizzatori diversi, né l'assunzione in staff leasing.

Sulla scorta di tali circostanze, l'attrice ha sostenuto di aver subito una discriminazione in ragione della maternità.

2. La tesi attorea non può trovare accoglimento per le ragioni che si illustrano di seguito.

3. Innanzitutto, si presentano irrilevanti tutte le doglianze attoree relative al mancato rinnovo del contratto di lavoro con l'utilizzatrice [redacted] s.r.l.

Ed invero, come documentato dalla comunicazione del 2.4.2024 (all. n. 4 alla memoria della convenuta), il mancato rinnovo è dipeso da una decisione della società utilizzatrice e non è dunque imputabile in alcun modo alla convenuta.

In tal senso, il richiamo al fatto che "*altri colleghi ed altre colleghe non in maternità venivano mantenuti in servizio presso* [redacted] *Srl*" non assume alcun rilievo poiché era stata l'utilizzatrice a rinnovare il rapporto di lavoro di questi colleghi, senza alcun contributo decisorio della somministratrice.

4. Tanto chiarito, è pure pacifico che i contratti di lavoro per somministrazione a termine stipulati dalle parti (cfr. all. nn. 2-3 al ricorso) erano direttamente connessi alla somministrazione di lavoro presso l'utilizzatrice [redacted] s.r.l.

In tal senso, non rinnovatosi il rapporto di lavoro con l'utilizzatrice e scaduto il termine contrattuale, non poteva dirsi sussistente in capo alla somministratrice alcun obbligo nei confronti della lavoratrice.

Ed invero, non si rinviene alcun aggancio normativo dal quale dedurre che la [redacted] s.p.a., dopo la scadenza del contratto a termine, fosse tenuta a far ottenere all'attrice una nuova occupazione lavorativa.

Né tantomeno può inferirsi che la società dovesse, a quel punto, assumere a tempo indeterminato la lavoratrice.

5. In ogni caso, non sembra nemmeno possibile censurare la condotta tenuta dalla [redacted] successivamente alla cessazione del rapporto, risultando incontestato che:

- in data 15 gennaio 2025, [redacted] contattava direttamente via e-mail l'attrice per chiederle se fosse potenzialmente interessata ad una posizione di "Assistenza clienti *inbound* nel settore bancario" presso una società multinazionale cliente con sede a [redacted]; a fronte del riscontro positivo da parte della lavoratrice, [redacted] inviava la mail di presentazione del profilo della stessa; tuttavia, la società cliente comunicava l'impossibilità di proseguire l'*iter* di selezione, in quanto, per *policy* aziendale, non venivano valutati candidati con precedenti esperienze presso la stessa (cfr. all. n. 7 alla memoria della convenuta);
- in data 16 gennaio 2025, l'attrice veniva contattata da [redacted] per capire se fosse potenzialmente interessata ad una posizione di *Customer service* nel settore bancario/finanziario presso una società cliente operante nel settore della consulenza finanziaria; a fronte del riscontro positivo da parte della lavoratrice, [redacted] inviava tempestivamente la mail di presentazione del profilo della stessa ma, tuttavia, la società cliente dichiarava di non aver più necessità di svolgere ulteriori colloqui (cfr. all. n. 8 alla memoria della convenuta);
- nella stessa data, [redacted] riceveva una candidatura spontanea dell'attrice per il ruolo di contabile presso la filiale di [redacted] (MI); dopo aver regolarmente presentato il profilo della lavoratrice alla società cliente, [redacted] riceveva, tuttavia, un riscontro negativo dalla stessa in quanto il profilo non corrispondeva alla posizione ricercata (cfr. all. n. 9 alla memoria della convenuta);
- in data 18 gennaio 2025, [redacted] riceveva una candidatura spontanea della lavoratrice per una posizione di *back office* commerciale nel settore automotive; a seguito della presentazione del profilo alla società cliente, [redacted] riceveva tuttavia un riscontro negativo dalla stessa (cfr. all. n. 10 alla memoria della convenuta);
- in data 21 gennaio 2025, [redacted] contattava direttamente la lavoratrice prima telefonicamente e successivamente via e-mail per chiederle se fosse potenzialmente essere interessata ad un ruolo di *Customer Care*; tuttavia, l'attrice ometteva di dare riscontro alcuno all'odierna convenuta (cfr. all. n. 11 alla memoria della convenuta);
- in data 24 febbraio 2025, l'attrice veniva contattata direttamente da [redacted] per chiederle se fosse potenzialmente interessata ad un ruolo nell'ufficio *Claims front e back office* di una cliente; a fronte del riscontro positivo da parte della lavoratrice, [redacted] inviava tempestivamente la mail di presentazione

del profilo della stessa, tuttavia, l'utilizzatrice comunicava a [redacted] di aver interrotto la ricerca di personale per la posizione proposta (cfr. all. n. 12 alla memoria della convenuta);

- in data 28 febbraio 2025, [redacted] contattava direttamente prima telefonicamente e successivamente via e-mail per chiederle se fosse interessata ad un ruolo di "consulente commerciale- finanziamenti e assicurazione" presso una Società cliente; tuttavia, l'attrice rifiutava tale proposta lavorativa (cfr. all. n. 13 alla memoria della convenuta).

6. È quindi pure dimostrato che la società convenuta (seppur non contrattualmente più vincolata) si sia attivata per ricercare nuove opportunità lavorative per l'attrice e la mancata programmazione di colloqui selettivi risulta dovuta ai riscontri negativi delle società utilizzatrici o ai rifiuti dell'attrice.

7. Le considerazioni fin qui svolte inducono, pertanto, a negare che alla società convenuta, in qualità di somministratrice (estranea al processo decisorio che ha determinato il mancato rinnovo del contratto presso l'utilizzatrice [redacted] s.r.l.), sia addebitabile un comportamento discriminatorio.

8. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

- rigetta le domande di parte attrice;
- compensa le spese di lite tra le parti.

Milano, 28.10.2026

Il giudice
Franco Caroleo